

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE

Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 95 del 08.03.1989 e successive modifiche (Legge 270/2005 (articolo 9, comma 4) e successivamente dalla Legge 22/2006 (articolo 3 -quiquies), definisce e disciplina i criteri di selezione per la nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell'Albo degli Scrutatori, in numero pari a quello occorrente (art. 6 comma 1, lett. A) considerando la situazione economica di chi segnala la propria disponibilità garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

VISTI

- La Legge 8 marzo 1989, n. 95 , “Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570”
- La legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”
- La legge n. 120 del 30 Aprile 1999, e successive modificazioni, “Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

PREMESSO CHE:

la legge n. 120 del 30 Aprile 1999, e successive modificazioni, “Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale”, all' art. 9, stabilisce che in ogni Comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all' ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda ...;

le domande presentate vengono trasmesse entro il mese di novembre di ogni anno alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, li inserisce nell' albo degli scrutatori;

lo svolgimento della funzione di scrutatore prevede una retribuzione economica;

la legge n. 120/99 stabiliva che la commissione elettorale comunale nominava gli scrutatori attraverso un sorteggio effettuato tra i nominativi compresi nell' albo degli scrutatori;

CONSIDERATO CHE

l'art. 6 della legge n. 95 del 08.03.1989 in seguito sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 , ulteriormente modificato dalla legge n. 22 del 27 gennaio 2006, prevede ora che la Commissione Elettorale Comunale nomini gli scrutatori per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori , lasciando ogni determinazione in tal senso alla discrezionalità dei membri della Commissione stessa;

RITENUTO OPPORTUNO

- riaffermare i principi di trasparenza e imparzialità nella selezione dei cittadini cui affidare il delicato incarico di scrutatore
- garantire un giusto avvicendamento tra i cittadini iscritti nell'Albo degli scrutatori, escludendo chi ha ricoperto l'incarico nella consultazione precedente dalle nomine per la consultazione successiva;

Tutto ciò premesso, si disciplina la nomina a scrutatore di seggio elettorale nei seguenti articoli:

ARTICOLO 1:

In occasione di ogni consultazione elettorale, sarà data priorità a coloro che, già **iscritti nell'Albo Comunale degli Scrutatori**, entro il 25° giorno precedente la votazione manifestino la loro disponibilità a ricoprire l'incarico, facendo pervenire all'Ufficio elettorale apposita domanda comprensiva di autocertificazione ed essendo in possesso dei seguenti requisiti:

- disoccupati e/o studenti, facenti parte di nucleo familiare con reddito lordo inferiore o pari a € 16.000 (sedicimila);
- lavoratori o pensionati, con reddito individuale lordo fino a € 8000 (ottomila);

Con i seguenti limiti :

- una sola domanda per ogni nucleo familiare
- esclusione di chi ha svolto le funzioni di scrutatore nella consultazione immediatamente precedente

ARTICOLO 2:

Al termine della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.1 verrà compilato un elenco di nominativi tra i quali la C.E.C. procederà al sorteggio degli scrutatori e dei sostituti occorrenti per la tornata elettorale in essere.

ARTICOLO 3:

Nel caso in cui il numero degli aspiranti candidati appartenenti alle categorie indicate risultasse inferiore al fabbisogno, si procederà ad integrare con sorteggio tra tutti gli iscritti all'Albo fino al raggiungimento del numero di scrutatori e sostituti occorrenti.